

## CONTRATTO

**PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 350 PC PORTATILI, N. 350 DOCKING STATION,  
N. 350 ZAINI PORTA PC E N. 350 CAVI KENSINGTON E SERVIZI CONNESSI – CIG  
829142190E - CUI F97345810580202000005**

## TRA

**l'Agenzia Italiana del Farmaco - AIFA**, con sede legale in Roma, Via del Tritone n. 181 – 00187, codice fiscale n. 97345810580 e Partita IVA n. 08703841000, nella persona del dott. Nicola Magrini, nato a Bologna il 06/12/1961, in qualità di Direttore Generale, e, per la carica, legale rappresentante p.t. dell'Agenzia Italiana del Farmaco, giusta i poteri conferiti con decreto del Ministro della Salute del 15 gennaio 2020,

## E

la **RICCA IT S.r.l.**, con sede legale in Ragusa, Codice Fiscale e Partita IVA 01621030889, nella persona del Sig. Stefano Ricca, nato a Ragusa, il 14/02/1971, in qualità di presidente del CdA e legale rappresentante pro tempore munito dei necessari poteri di firma.

## PREMESSO CHE

a) ai termini in corsivo di cui appresso viene attribuito, ai fini del presente

Contratto, il significato riportato a fianco di ciascuno di essi:

- *Contratto*, indica il presente Contratto fra le *Parti*;

- *AIFA*, indica l'Agenzia Italiana del Farmaco, come in epigrafe individuata e rappresentata;

- *Fornitore contraente e/o Aggiudicatario*, indica, Ricca IT S.r.l., come in epigrafe individuato e rappresentato, in qualità di Aggiudicatario della procedura per

l'affidamento del servizio di noleggio di n. 350 pc portatili, n. 350 docking station,

n. 350 zaini porta pc e n. 350 cavi kensington e servizi connessi per n. 60 mesi -

CIG 829142190E, e contraente del presente Contratto;

- *Parte*, indica a seconda dei casi l'AIFA o l'Aggiudicatario;

- *Parti*, indica congiuntamente l'AIFA e l'Aggiudicatario;

- *Lettera d'invito*, indica la Lettera di invito generata dal sistema e-procurement e i

relativi allegati, per la partecipazione all'appalto specifico indetto da AIFA

nell'ambito del del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica

Amministrazione (SDAPA) – Bando ICT Edizione 3—per l'aggiudicazione dei servizi

oggetto del presente Contratto;

- *Capitolato Tecnico parte I*, indica il dettaglio del lotto generato dal sistema e-

procurement, e allegato 1 del *Capitolato d'oneri*;

- *Capitolato tecnico parte II* indica il Capitolato redatto dal Settore ICT AIFA (e

relativa Relazione Tecnica allegata);

- *Capitolato d'Oneri*, è il documento che disciplina le modalità di svolgimento

dell'Appalto Specifico;

- *Offerta Economica*, indica l'Offerta Economica inclusiva del dettaglio economico

presentata dal *Fornitore* nell'ambito dell'affidamento mediante il SDAPA dei

servizi in oggetto del presente Contratto;

- *Servizi*, indica l'oggetto del presente Contratto di cui all'art. 2;

- *Dichiarazione sulla Tracciabilità dei Flussi finanziari*, indica la dichiarazione

firmata dal *Fornitore* in merito in data 11/08/2020, prot. n. 91020 del 13/08/2020;

- *Accordo per la designazione del Responsabile del Trattamento dei dati personali*

*ed adempimenti correlati ai sensi del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati*

*personali 2016/679*, indica la nota di designazione da parte di AIFA del responsabile

esterno al trattamento dei dati, che sarà firmata dal *Fornitore* per accettazione;

- *Garanzia Definitiva* indica la polizza fidejussoria ovvero indicare assicurativa n.

2020/50/2589186 emessa da Società Reale Mutua di Assicurazioni il 24/08/2020;

- *Certificazioni ai fini delle riduzioni della garanzia definitiva di cui all'art. 93*

*comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016: UNI EN ISO 9001:2015 in data 1/10/2019;*

- *Polizza Assicurativa* n. 2013/10/2662556 emessa da Società Reale Mutua di

Assicurazioni IL1/082016, come da ultimo rinnovata sino al 31/12/2020 con premio

pagato in data 31/12/2019;

- n. 1 *Dichiarazione di riservatezza* da parte di Imprese terze, indica la

dichiarazione firmata dal *Fornitore* e dai propri incaricati in merito in data

2/09/2020, prot. n. 95443;

b) l'AIFA, con determina n. 807 del 6/08/2020 ha autorizzato l'aggiudicazione,

mediante procedura ristretta ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50

ss.mm.ii., nell'ambito dello SDA dell'Appalto specifico avente ad oggetto il

servizio di noleggio di n. 350 pc portatili, n. 350 docking station, n. 350 zaini

porta pc e n. 350 cavi kensington e servizi connessi per n. 60 mesi, per un

importo complessivo a base d'asta di euro 601.760,25

(seicentounomilasettecentosessanta/25), oltre IVA;

c) all'esito della procedura di gara, l'offerta presentata dall'*Aggiudicatario* è

risultata quella migliore secondo il criterio al minor prezzo;

d) con nota num. prot. 89763 del 7/08/2020, l'aggiudicazione veniva regolarmente

notificato alla RICCA IT S.r.l. secondo quanto disposto dall'articolo 76 del D. Lgs.

n. 50/2016 nonché tramite il sistema di e-Procurement dello SDAPA;

e) l'*Aggiudicatario* ha dichiarato di possedere i requisiti di ordine generale per la

partecipazione alle procedure di affidamento di servizi e forniture di cui all'art.

80 del D. Lgs. n. 50/2016 e all'art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 con particolare riferimento al divieto di "pantouflage", il regolare possesso dei quali è oggetto di controllo da parte di AIFA ove previsto ai sensi dell'art. 85 e 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. L'AIFA procede ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D. Lgs. n. 159/2011, sussistendone le condizioni.

Tutto ciò premesso, le *Parti*, come sopra rappresentate,

CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO QUANTO SEGUE

**Art. 1 – Premesse, allegati e norme regolatrici**

1. Formano parte integrante del presente *Contratto* le Premesse di cui sopra e tutti i documenti ivi citati anche se non materialmente allegati al presente *Contratto*.

2. Per quanto non espressamente regolamentato nel presente Contratto, si richiama il Bando istitutivo del Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) ICT Edizione 3, per la categoria "PC e Mobile Device", pubblicato su GUUE n. S 91 in data 15/05/2018 e attivo fino al 10 maggio 2022, il relativo Capitolato d'oneri e tutti gli ulteriori documenti allegati al citato Bando.

In caso di divergenza fra la disciplina contenuta negli atti predisposti dall'AIFA e quella contenuta nel Bando SDA e relativi allegati sopra indicati, si applicherà a scelta dell'AIFA la normativa ritenuta dall'AIFA a sé più favorevole.

Al *Contratto* sarà, inoltre, applicabile il D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. (in appresso per brevità anche "Codice"), la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione e, in quanto applicabile, il codice civile.

3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti della procedura per l'affidamento dei servizi oggetto del presente Contratto di cui in premessa prodotti dall'AIFA prevarranno su quelli prodotti dal *Fornitore*, salvo eventuali modifiche espressamente concordate dalle *Parti*.

4. Le clausole del presente *Contratto* potranno essere sostituite, modificate o abrogate per comune volontà dell'AIFA e dell'Aggiudicatario, nonché per effetto di norme aventi carattere dispositivo contenute in leggi o regolamenti entrati in vigore successivamente alla sottoscrizione del *Contratto* stesso.

## **Art. 2 – Oggetto del Contratto**

1. Con il presente Contratto l'AIFA affida al *Fornitore*, che accetta, l'esecuzione del servizio di noleggio di n. 350 PC portatili, n. 350 docking station, n. 350 zaini porta pc e n. 350 cavi antifurto Kensington e servizi connessi per n. 60 mesi.

2. Detti servizi sono quelli specificamente descritti nel Capitolato Tecnico Parte II e nella Relazione Tecnica ad esso allegata di cui in Premessa cui integralmente si rimanda e s'intendono comprensivi dei servizi professionali necessari a garantire le attività connesse alla sostituzione di n.350 PC desktop come di seguito elencati:

- noleggio per una durata di 60 mesi di n. 350 PC di tipo Notebook con relativi accessori: docking station, zaino porta pc e cavo di sicurezza Kensington;
- servizio di manutenzione e assistenza per la durata del contratto;
- copertura assicurativa per il furto, per danni funzionali o strutturali dovuti a incidenti comuni come cadute, infiltrazione di liquidi o sovratensioni, per la durata del contratto;
- servizio di consegna, incluso il disimballo, di n. 350 apparecchiature suddivisi in lotti settimanali da massimo n. 50 unità per un periodo massimo di 3 mesi solari (circa 60 giorni lavorativi), secondo le modalità che saranno stabilite con il referente di AIFA;
- servizio di ritiro e smaltimento degli imballi delle 350 apparecchiature oggetto di gara;
- servizio di smaltimento RAEE.

In particolare la consegna include:

- il trasporto e la consegna delle apparecchiature dove indicato dall'Amministrazione;
- le operazioni di disimballo, il ritiro e lo smaltimento degli imballi;
- la fornitura della documentazione tecnica e di conformità e dei manuali d'uso in lingua italiana.

3. Non è previsto il diritto di esclusiva in favore dell'Aggiudicatario, potendo l'AIFA rivolgersi, in caso di improvvisa necessità o per operazioni particolarmente complesse, ad altro Operatore Economico specializzato debitamente selezionato.

**Art. 3 – Durata del Contratto e consegna, installazione e verifica conformità dei prodotti**

1. Il presente *Contratto* avrà durata di sessanta (60) mesi a far data dalla sottoscrizione dell'ultimo verbale di consegna delle apparecchiature, previa verifica da parte dell'Amministrazione, anche a campione, delle apparecchiature consegnate, e comunque, fino al completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali. La consegna delle apparecchiature, corredate dalla relativa documentazione e manualistica, avverrà nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 18.00 presso la sede dell'AIFA in Roma via del Tritone n. 181, salvo diversa indicazione dell'Amministrazione.

La consegna, il disimballo, il collaudo, lo stoccaggio dei PC portatili devono essere effettuati a cura e spese dell'Aggiudicatario, entro 60 giorni lavorativi dalla stipula del contratto, secondo le modalità di cui al par. 1 del Capitolato tecnico.

Detta consegna dovrà risultare da appositi documenti che dovranno riportare quanto segue: i) la ragione sociale del Fornitore; ii) la descrizione dettagliata dei prodotti oggetto della consegna, con i relativi quantitativi; iii) la data di effettiva

consegna; iv) il nominativo dell'eventuale incaricato del trasporto.

Il Fornitore concorderà con AIFA, contestualmente alla stipula del Contratto, il

Piano operativo contenente i termini La consegna, il disimballo, il collaudo, lo

stoccaggio dei PC portatili

Le apparecchiature e i prodotti oggetto della fornitura dovranno essere conformi,

salvo espressa autorizzazione dell'Amministrazione alla variazione, alle

caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico (parte I e

parte II) e nella relativa documentazione tecnica e d'uso.

Pertanto, qualora, a seguito di successive verifiche, l'Amministrazione rilevasse che

il Fornitore abbia consegnato dei beni non conformi ai quantitativi e/o alle

caratteristiche tecniche e qualitative indicate nel contratto, l'Amministrazione si

riserva la facoltà di respingere i beni in consegna senza alcun addebito per la stessa.

Le apparecchiature saranno sottoposte a verifica di conformità, nel rispetto dell'art.

102 D.Lgs. n. 50/2016, di cui verrà redatto apposito processo verbale che deve

essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al

responsabile del procedimento per gli adempimenti di competenza. La Verifica di

conformità si intende positivamente superata solo nel caso in cui le prestazioni

contrattuali siano state eseguite a regola d'arte ovvero che l'oggetto del contratto -

in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e

qualitative - è stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e

di quanto stabilito nel Capitolato tecnico Parte I e II.

In caso di esito positivo della verifica di conformità relativa a ciascuna consegna,

l'Amministrazione rilascerà il certificato di verifica di conformità, la data del verbale

verrà considerata quale "Data di Accettazione della Fornitura".

Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, equiparato alla mancata

consegna delle apparecchiature, il Fornitore dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, all'eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati sulle apparecchiature durante le operazioni di verifica, secondo i tempi di ripristino indicati nel Capitolato Tecnico II. In tale ipotesi la verifica di conformità verrà ripetuta, ferma l'applicazione delle penali

2. E' facoltà dell'AIFA disporre la sospensione totale o parziale dei servizi con preavviso di 20 (venti) giorni, qualora - per motivi diversi anche a seguito di riorganizzazione di funzioni istituzionali, disposti da norme di legge, regolamenti, provvedimenti amministrativi interni - si rendesse necessaria, senza che il Fornitore contraente possa avanzare alcuna pretesa di risarcimento o quant'altro.

3. Viene espressamente prevista la facoltà dell'AIFA di prorogare la durata del contratto, sussistendo i presupposti di cui all'art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 4 – Corrispettivo, Fatturazione e modalità di pagamento**

1. Il corrispettivo complessivamente previsto per i *Servizi* oggetto del presente *Contratto* e per l'intera durata dello stesso è pari a euro 429.660,00 (quattrocentoventinovemilaseicentosessanta/00) oltre IVA, da corrispondersi in n. 60 (sessanta) ratei mensili posticipati, ciascuno pari a euro 7.161,00 (settemilacentosessantuno/00) oltre IVA, dietro presentazione di regolare fattura da emettersi a seguito del completamento delle operazioni di consegna delle apparecchiature e di accettazione delle medesime.

Si precisa, inoltre, che nell'ambito dell'iniziativa ICT-SDAPA, l'Agenzia potrà usufruire, a titolo gratuito, ove ritenuto necessario, anche del servizio R.A.E.E. per lo smaltimento di apparecchiature elettroniche obsolete ovvero non funzionanti.

2. I corrispettivi non sono soggetti a revisione fino alla scadenza del *Contratto* e si

intendono comprensivi di qualsiasi costo o onere sostenuto dall'*Aggiudicatario* per l'esecuzione dei *Servizi*, essendo espressamente esclusa la previsione di clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. L'*Aggiudicatario* rinuncia espressamente a qualsiasi azione o eccezione in merito, essendosi obbligato nel formulare la propria *Offerta*, a tenere conto di eventuali maggiorazioni di prezzi che dovessero intervenire durante la durata contrattuale.

3. Il *Fornitore contraente* rinuncia espressamente, ora per allora, a chiedere la risoluzione del *Contratto* per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1467 c.c. e la revisione del corrispettivo ai sensi dell'art. 1664 c.c.

4. Ai sensi dell'art. 106 comma 1 del Codice, in caso di variazioni in aumento o diminuzione (anche incidenti sulla durata del *Contratto*) delle attività indicate nel *Capitolato Tecnico* che non superi il 2% del totale complessivo dei servizi appaltati, il prezzo complessivo indicato in sede di offerta economica dovrà restare fisso ed invariato, non essendo previste clausole di revisione dei prezzi.

In corso di esecuzione del presente *Contratto*, l'*AIFA* si riserva la facoltà di richiedere all'*Aggiudicatario* l'estensione o la riduzione delle prestazioni pari al quinto del valore del *Contratto*.

5. E' ammessa l'eventuale anticipazione del prezzo secondo le previsioni di cui all'art. 35 comma 18 del Codice.

6. L'emissione e il pagamento delle fatture sono subordinati alla piena conformità dei *Servizi* ai termini contrattuali e agli standard di qualità richiesti dall'*AIFA* nonché al rilascio–al termine del *Contratto*, del certificato di regolare esecuzione di cui all'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016.

In particolare con la **verifica di conformità**, la Stazione Appaltante certifica, con le

modalità di cui all'art. 102 commi 6 e 7 del D. Lgs. n. 50/2016, che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. La verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni, salvi i casi, individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di particolare complessità delle prestazioni da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

In particolare all'esito positivo della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il **certificato di pagamento** di cui all'art. 113-bis del Codice ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori. Il certificato di pagamento è rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del D. Lgs. n. 231/2002, e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il **certificato di regolare esecuzione** è emesso dal RUP non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

7. L'AIFA procede ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D. Lgs. n. 159/2011, sussistendone le condizioni. Tuttavia la corresponsione al *Fornitore contraente* del corrispettivo contrattuale resta subordinata all'esito degli accertamenti antimafia;

nell'ipotesi di accertamenti positivi, il presente *Contratto* si intenderà risolto di diritto, salvo il diritto di AIFA al risarcimento del danno.

8. Il pagamento sarà effettuato dietro presentazione di regolare fattura la quale dovrà necessariamente recare il relativo CIG, essere intestata a: Agenzia Italiana del Farmaco, con sede legale in Roma, Via del Tritone n. 181 – 00187, C.F. n. 97345810580 – P.I. n. 08703841000.

**A partire dal 1° luglio 2017, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. 50/2017, l'AIFA rientra tra i soggetti per i quali è prevista l'estensione del meccanismo dello split payment in materia di scissione dei pagamenti.** Pertanto le fatture emesse a far data dal 01 luglio 2017 dovranno essere inviate esclusivamente mediante sistema di interscambio codice univoco UFE1TR e con la dicitura IVA “Scissione dei pagamenti”, nel caso contrario le fatture inviate con altre forme di trasmissione e con diciture IVA diverse da quella “scissione dei pagamenti” non saranno ritenute valide, pertanto rifiutate. Il suddetto meccanismo della scissione contabile non si applica ai fornitori che emettono fatture in:

- Reverse Charge;
- Regimi speciali IVA, come ad esempio per il regime monofase dell'editoria, il regime speciale relativo alle agenzie di viaggio e il regime del margine;
- Sono esclusi inoltre anche le piccole spese della PA quando il fornitore emette ricevuta fiscale o scontrino fiscale.

A partire dal 1 luglio 2017 ricadono nell'obbligo dell'emissione delle fatture alla PA con “scissione dei pagamenti” anche i lavoratori autonomi i quali subiscono in fase di fatturazione la trattenuta di ritenute d'imposta sul reddito.

Ai fini della fatturazione elettronica, si comunica che per l'Aifa il **Codice Univoco Ufficio di IPA** è il seguente: UFE1TR.

Il pagamento, subordinato al rispetto di tutte le condizioni contrattuali e al positivo riscontro da parte dell'Agenzia che le prestazioni siano state rese secondo gli standard qualitativi e quantitativi contrattualmente richiesti, sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura da parte AIFA.

Al fine di consentire il riscontro della fattura, contestualmente all'invio della fattura elettronica, il Fornitore si obbliga ad inviare all'indirizzo pec: protocollo@pec.aifa.gov.it, un prospetto dettagliato con l'indicazione dei Servizi fatturati e dei relativi costi; detta pec dovrà avere il seguente oggetto: "**Allegato a fattura n. \_\_\_\_\_, CIG n. \_\_\_\_\_, Fornitore \_\_\_\_\_**", riportante il numero della fattura cui si riferisce, il CIG del presente Contratto ed il nome del Fornitore.

Le fatture dovranno riportare obbligatoriamente gli estremi del Documento di Trasporto che dovrà essere, altresì, allegato alla fattura. In assenza le fatture non potranno essere liquidate.

9. Ciascun pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario, sul conto corrente bancario dedicato intestato all'*Aggiudicatario*, come espressamente indicato nella dichiarazione citata nelle *Premesse* al presente *Contratto*, rilasciata dallo stesso, sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 nella quale vengono, altresì, riportate le persone delegate ad operare sui suddetti conti correnti bancari.

10. L'*Aggiudicatario* si impegna a rendere note all'*AIFA*, con comunicazione scritta, eventuali variazioni del numero di conto corrente o dei soggetti abilitati a operare su tale conto, rimanendo, pertanto, esclusa ogni altra comunicazione con qualunque altro mezzo. Fino a quando non sarà pervenuta tale comunicazione, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente di cui al precedente comma avranno effetto liberatorio per l'*AIFA*.

11. L'*Aggiudicatario* garantisce, inoltre, di assumere ed adempiere tutti gli obblighi

in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla di cui all'art. 3 della L. n.

136/2010 e ss.mm.ii.

12. Ai sensi dell'art. 3, della L. 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., costituisce causa

di risoluzione del presente *Contratto* il mancato utilizzo da parte dell'*Aggiudicatario*

del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la

piena tracciabilità delle operazioni relative al presente *Contratto*.

Ai fini del rispetto delle prescrizioni contenute all'art. 30, comma 5, del D. Lgs.

50/2016, l'*Aggiudicatario*, nelle fatture emesse nel periodo di vigenza contrattuale

nelle modalità sopra indicate, dovrà operare, sull'importo relativo alle prestazioni

svolte, una decurtazione dello 0,50% e dare atto di tale decurtazione nel campo

descrittivo del medesimo documento. Tale decurtazione comporterà una riduzione

della base imponibile a tutti gli effetti di legge a cui l'*Aggiudicatario* è assoggettato,

determinando l'effettivo importo oggetto di liquidazione. Nella fattura emessa a

saldo della prestazione l'*Aggiudicatario* dovrà riportare nel campo descrittivo

l'importo a saldo riferito all'ultima parte di prestazione svolta e la somma delle

decurtazioni dello 0,50% fino ad allora operate nelle precedenti fatture emesse. Il

totale degli importi descritti nel campo descrittivo della fattura a saldo costituirà la

base imponibile oggetto di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della

Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del DURC

regolare.

#### **Art. 5 - Modalità generali di esecuzione del servizio**

1. Nello svolgimento dei *Servizi*, il *Fornitore contraente* è tenuto ad osservare e ad

adeguarsi a tutte le vigenti norme di legge, di regolamento ed alle prescrizioni

tecniche emanate dalle competenti Autorità, nonché a tutte le norme che

dovessero essere emanate nel corso di validità del presente *Contratto*. Restano a esclusivo carico del *Fornitore contraente* gli eventuali maggiori oneri derivanti dalle norme e prescrizioni di cui sopra.

2. Il *Fornitore contraente* si impegna a documentare in ogni momento, a semplice richiesta dell'AIFA, il completo rispetto delle normative o disposizioni amministrative che regolano le attività affidategli e comunque a comunicare tempestivamente all'AIFA ogni variazione della propria attività o vicenda che possa comportare il venir meno o la revoca delle previste autorizzazioni da parte delle autorità competenti o la perdita dei requisiti di legge, i quali dovranno permanere in essere per tutta la durata del *Contratto*.

3. Il *Fornitore contraente* si impegna a svolgere i *Servizi* con la necessaria diligenza e competenza professionale richiesta dal tipo di prestazione, garantendone l'esecuzione a regola d'arte, ivi compresi gli accorgimenti necessari ed opportuni anche se non espressamente specificati nel presente *Contratto*.

Su specifica richiesta dell'AIFA, il *Fornitore contraente* si impegna a predisporre relazioni tecniche dettagliate su eventuali disservizi o eventi di rilievo che dovessero verificarsi durante lo svolgimento dei *Servizi*. In particolare, dovranno essere tempestivamente segnalati eventuali danni provocati nell'esecuzione dei *Servizi*.

4. Il *Fornitore contraente* non potrà apportare variazioni alle modalità di esecuzione dei *Servizi* indicate nel *Contratto* e nel *Capitolato Tecnico*, salvo specifica richiesta dell'AIFA.

5. Il *Fornitore contraente* si impegna a prestare un servizio di elevata qualità rispetto agli standard di mercato, assicurando, comunque, per l'intera durata del *Contratto*, il mantenimento del livello delle attività e il rispetto della tempistica

pianificata, tali da garantire il raggiungimento degli obiettivi indicati.

6. Il *Fornitore contraente* dovrà attenersi alle disposizioni fornite dalla Direzione Generale, dal Settore ICT e dall'Area Amministrativa dell'AIFA, concordando ogni specifica attività con la persona incaricata dall'AIFA, di cui al successivo art. 6 comma 1.

7. Nell'esecuzione di tali prestazioni, l'*Aggiudicatario* si impegna ad attenersi alle disposizioni e ulteriori attività accessorie che potranno rendersi necessarie, di volta in volta, al fine di garantire all'AIFA il miglior coordinamento possibile con eventuali fornitori di servizi complementari e/o accessori ai Servizi prestati dall'*Aggiudicatario*.

8. Il *Fornitore contraente* non può opporre, ex art. 1462 del C.C., eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata dagli atti tutti di gara. Tutte le riserve che questi intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all'AIFA e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto.

9. Alla scadenza del contratto, l'*Aggiudicatario* dovrà provvedere, sotto la sua totale responsabilità e nel rispetto delle norme vigenti in materia, al ritiro di tutte le apparecchiature fornite, a sue spese, entro e non oltre 90 (novanta) giorni solari dal termine del contratto, previo accordo con l'Amministrazione.

#### **Art. 6 – Direttore dell'esecuzione del Contratto e Responsabile Coordinatore**

1. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 101, 102 e 111 del D. Lgs. n. 50/2016, AIFA nomina l'Ing. Domenico Scuderi quale proprio Direttore dell'esecuzione del *Contratto*, incaricato di monitorare sulla corretta esecuzione del *Servizio*, nonché il Sig. Fabrizio Brescini quale assistente del Direttore dell'esecuzione, con le funzioni indicate dal Decreto di cui all'art. 111, comma 1, primo periodo del Codice.

2. Il *Fornitore contraente* nomina quale proprio Responsabile coordinatore dei *Servizi* il Sig. Di Pasquale Angelo il quale dovrà, tra l'altro, operare da interlocutore privilegiato dell'*AIFA* per tutti gli aspetti inerenti i *Servizi*, gestire e coordinare la corretta esecuzione dei *Servizi* da parte del *Fornitore contraente*.

#### **Art. 7 – Obblighi relativi alla sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro**

1. L'esecuzione delle attività costituenti l'oggetto del *Contratto* dovrà avvenire nel rispetto dei requisiti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro stabiliti dalla normativa nazionale e, in particolare dal D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., dalla normativa comunitaria vigente, nonché dalla normativa nazionale e comunitaria che dovesse intervenire nel corso dell'esecuzione del presente *Contratto*.

#### **Art. 8 – Responsabilità Civile e Polizza Assicurativa**

1. Il *Fornitore contraente* assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da persone e/o cose, sia dell'*AIFA* che di terzi, in dipendenza di azioni od omissioni, colpose o dolose, comunque connesse all'esecuzione dei *Servizi* o comunque ad essi riferibili, anche se eseguite da parte di terzi .

2. Il *Fornitore contraente* assume l'onere di tenere indenne e, nel caso, risarcire l'*AIFA* per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta o avanzata nei suoi confronti da parte di terzi per infortuni o danni arrecati a persone e/o cose in relazione allo svolgimento dei *Servizi*.

3. Ai fini del risarcimento di cui al precedente comma, all'atto della stipula l'*Aggiudicatario* produce copia di adeguata polizza assicurativa, citata nelle *Premesse* al presente *Contratto*, idonea a coprire gli eventuali danni arrecati nello

svolgimento dei *Servizi* di cui all'articolo 2 del presente *Contratto*. Alla scadenza della predetta polizza, il *Fornitore Contraente* provvederà a fornire copia del rinnovo sino al termine del periodo di efficacia del *Contratto* e comunque fino al completo adempimento delle prestazioni previste dal *Contratto* stesso, pena la risoluzione del *Contratto* e fatto salvo in ogni caso il risarcimento dei danni.

4. L'*Aggiudicatario* solleva l'*AIFA* da qualsiasi responsabilità derivante dall'inadempimento delle proprie obbligazioni quale datore di lavoro, relativamente alle normative di previdenza sociale, salute e sicurezza, assicurazioni obbligatorie o di qualsiasi altra normativa in vigore.

5. Resta ferma l'intera responsabilità del *Fornitore contraente* per i danni non coperti dalla cauzione di cui al successivo art. 9 o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali previsti in polizza la quale non costituisce un limite al risarcimento dei danni.

#### **Art. 9 – Garanzia definitiva**

1. All'atto della stipula, l'*Aggiudicatario* produce idoneo documento comprovante la prestazione della garanzia definitiva, citata nelle *Premesse* del presente *Contratto*, secondo le modalità di cui all'art.103 del D. Lgs. n. 50/2016.

2. La cauzione è prestata per un importo esente da IVA di euro 79.920,00 (settantanovemilanovecentoventi/00), pari al 10 % del valore del servizio di cui all'art. 4 del presente *Contratto*, ridotto nelle ipotesi indicate dall'art. 93, comma 7 del Codice, per le percentuali ivi indicate.

3. Detta cauzione viene prestata dal *Fornitore contraente* a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più al *Fornitore* rispetto alle risultanze

della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

Ai sensi dell'art. 103, comma 2, del Codice, l'AIFA ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio ovvero dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

4. Salvo il caso dello svincolo progressivo e automatico della garanzia di cui all'art. 103, commi 5 e 6 del D. Lgs. n. 50/2016, qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi, per effetto di quanto disposto dal *Contratto* (es. a seguito dell'applicazione delle penali), essa dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni da quello in cui l'AIFA avrà reso noto al *Fornitore contraente* l'avvenuta riduzione. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al *Fornitore*.

#### **Art. 10 – Penali**

1. La disciplina del presente articolo deve essere conforme alla tempistica e ai livelli di servizio espressi nel Capitolato Tecnico Parti I e II.

Il *Fornitore* prende atto che, per ogni giorno di ritardo nella consegna dei beni, rispetto a quanto indicato nel *Contratto*, l'Amministrazione applicherà al *Fornitore*

una penale pari allo 0,3 per mille dell'importo contrattuale.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente Contratto e al Capitolato Tecnico Parti I e II. In tal caso l'Amministrazione applicherà al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

L'Amministrazione, per ogni giorno di ritardo dei termini della consegna del Piano Operativo, applicherà al *Fornitore* una penale pari allo 0,3 per mille dell'importo contrattuale.

L'Amministrazione, per ogni giorno di ritardo dei termini sull'erogazione delle attività, così come espressi nel Piano operativo approvato, applicherà al fornitore una penale pari allo 0,3 per mille dell'importo contrattuale.

Il *Fornitore* prende atto che, in caso di esito negativo della verifica di conformità dei beni consegnati, per ogni giorno di ritardo dei termini previsti per l'eliminazione dei vizi, l'Amministrazione applicherà al *Fornitore* una penale pari allo 0,3 per mille dell'importo contrattuale.

Per ogni giorno di ritardo non imputabile all'Amministrazione, a causa di forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la rimozione del malfunzionamento ed il ripristino della funzionalità dell'Apparecchiatura, di cui al par. 8 del Capitolato Tecnico Parte II, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,1 per mille (zero virgola uno per mille), del corrispettivo della parte di fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Per ogni giorno di ritardo non imputabile all'Amministrazione nella fornitura di

nuova apparecchiatura, a fronte degli eventi previsti dalla copertura assicurativa

richiesta (furto, per danni funzionali o strutturali dovuti a incidenti comuni come

cadute, infiltrazione di liquidi o sovratensioni), e regolarmente denunciati da AIFA, il

Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari

allo 0,1 per mille (zero virgola uno per mille), del corrispettivo della parte di

fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior

danno.

Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione

Contraente, a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti

per il ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.),

secondo quanto previsto dal par. 7 del Capitolato Tecnico Parte I, il Fornitore è

tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penale pari allo 0,1 per mille (zero

virgola uno per mille) del corrispettivo contrattuale, fatto salvo il risarcimento del

maggior danno.

In caso di revoca o sospensione del certificato di conformità alla norma EN ISO

9001:2000 rilasciato all'Impresa o, se del caso, ad una delle società costituenti il

raggruppamento temporaneo di imprese <o alla società subappaltatrice nel caso di

subappalto>, l'Amministrazione si riserva di applicare una penale pari allo 0,1 %

(zerovirgolauno per cento) dell'intero importo contrattuale di cui al successivo

articolo "Corrispettivo", per il primo trimestre, o frazione, in cui perdura tale

situazione.

2. L'importo delle penali non potrà superare complessivamente il 10% dell'importo

netto del *Contratto*, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Ove

l'importo delle penali applicate raggiunga poi il limite del 10% dell'importo netto

del *Contratto*, l'AIFA potrà risolvere il contratto per grave inadempimento.

3. L'AIFA potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con gli importi dovuti al *Fornitore contraente* a titolo di corrispettivo ovvero rivalersi, a sua insindacabile scelta, sulla cauzione di cui al precedente art. 9, senza necessità di diffida o di azione legale.

4. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati al *Fornitore contraente* per iscritto a mezzo pec. Il Fornitore contraente dovrà comunicare, parimenti a mezzo pec all'indirizzo [procedure.gara@pec.aifa.gov.it](mailto:procedure.gara@pec.aifa.gov.it), le proprie deduzioni ad AIFA nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'AIFA ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate al *Fornitore contraente* le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il *Fornitore contraente* dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per l'AIFA di risolvere il *Contratto* nei casi in cui questo è consentito.

6. Il *Fornitore contraente* prende atto che l'applicazione delle penali previste nel presente articolo non preclude il diritto dell'AIFA a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

7. In ogni caso, l'AIFA si riserva la facoltà di far eseguire da altri le prestazioni non regolarmente eseguite, imputando al *Fornitore contraente* i relativi costi.

8. Si applica l'art. 23 comma 2 del D.M. n. 49/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 07/03/2018 – Regolamento recante:

«Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione». Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 maggio 2018, n. 111.

#### **Art. 11 – Recesso unilaterale dal Contratto**

1. L'*AIFA* ha la facoltà di recedere dal presente *Contratto*, nelle seguenti ipotesi:

a) l'*AIFA* potrà in qualunque momento recedere dal *Contratto*, per giusta causa

qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico-organizzative rilevanti ai

fini e agli scopi dei servizi oggetto del presente *Contratto* nonché per motivi di

interesse pubblico, che saranno specificatamente motivati nel provvedimento

di recesso dal contratto, dandone semplice preavviso al *Fornitore contraente*,

almeno 30 giorni prima, mediante comunicazione scritta inviata a mezzo PEC.

b) L'*AIFA* potrà comunque recedere, in qualsiasi tempo, ai sensi dell'art. 1,

comma 13 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, qualora i parametri delle convenzioni

stipulate da CONSIP successivamente all'aggiudicazione del presente *Contratto*,

siano migliorativi rispetto a quelli del *Contratto* stipulato con l'*Aggiudicatario*, e

lo stesso non acconsenta ad una modifica.

c) Qualora taluno dei componenti l'organo d'amministrazione o l'amministratore

delegato o il direttore generale o altro responsabile dell'*Aggiudicatario* siano

condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica

amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero

siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l'*AIFA* ha

diritto di recedere dal presente *Contratto* in qualsiasi momento e qualsiasi sia il

suo stato di esecuzione, senza onere di preavviso.

d) In ogni caso l'*AIFA* avrà la facoltà di recedere dal presente *Contratto* in tutti i

casi di cui all'art. 109 del Codice e con le modalità ivi previste.

e) In caso l'*Aggiudicatario* sia un raggruppamento temporaneo di imprese ovvero

un soggetto di cui all'art. 45, comma 2, lettere b), c) ed e) del Codice, l'*AIFA* deve

recedere dal *Contratto* nelle ipotesi indicate all'art. 48 comma 17 del Codice.

E' ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, unicamente nelle ipotesi

disciplinate all'art. 48 comma 19 e 19-bis del Codice.

2. In tutti i casi di recesso, l'*Aggiudicatario* dovrà cessare tutte le prestazioni

contrattuali, a far data dalla data di efficacia del recesso, assicurandosi che tale

cessazione non comporti alcun danno all'*AIFA*.

3. In tutti i casi di recesso, l'*Aggiudicatario* ha diritto al pagamento della parte dei

*Servizi* correttamente effettuati in base al *Contratto* fino al momento del

ricevimento della comunicazione del recesso.

4. In tutti i casi di recesso l'*Aggiudicatario* rinuncia, ora per allora, a qualsiasi

pretesa risarcitoria, a ogni ulteriore compenso e/o rimborso, in deroga a quanto

previsto dall'articolo 1671 c.c..

## **Art. 12 – Risoluzione dal Contratto**

1. L'*AIFA* avrà la facoltà, previa comunicazione scritta da inviare al *Fornitore*

*contraente* a mezzo PEC, di risolvere il presente *Contratto* ai sensi dell'art. 1456 del

c.c. (clausola risolutiva), a tutti gli effetti di legge, nelle seguenti ipotesi:

a) in caso di cessione del presente *Contratto* o dei *Servizi* ovvero in caso di

cessione del credito ove non consentita ovvero in caso di subappalto non

autorizzato o autorizzabile da parte dell'*AIFA*;

b) in caso di mancata comunicazione di cessione dell'impresa;

c) in caso di mancanza ovvero di decadenza delle previste autorizzazioni da parte

delle autorità competenti o dei requisiti di legge, i quali dovranno permanere

in essere per tutta la durata del *Contratto* ovvero in caso di mancata

comunicazione di ogni variazione della propria attività o vicenda che possa comportare il venir meno o la revoca delle previste autorizzazioni da parte delle autorità competenti o la perdita dei requisiti di legge, i quali dovranno permanere in essere per tutta la durata del *Contratto*;

d) in caso di recidiva nelle inadempienze per le quali siano state applicate almeno tre penalità di cui all'art. 10 del presente *Contratto*;

e) in caso di inadempimento agli obblighi contrattuali. In particolare l'inadempimento verrà contestato per iscritto mediante lettera inviata a mezzo PEC, con la quale viene chiesta la cessazione dell'inadempimento, indirizzata dall'*AIFA* all'*Aggiudicatario*, il quale ultimo è tenuto a comunicare le proprie giustificazioni nel termine massimo di massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della stessa lettera. In caso di mancata ottemperanza alla richiesta di cessazione dell'inadempimento ovvero in caso di reiterato inadempimento da parte dell'*Aggiudicatario* anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente *Contratto*, nonché con gli eventuali atti aggiuntivi e/o modificativi, il contratto si intenderà risolto di diritto;

f) nel caso, durante il rapporto contrattuale, emergano nei confronti dell'*Aggiudicatario* le condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. e dall'art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 nonché da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare.

In particolare l'inosservanza del divieto di "pantouflage" di cui all'art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001, comporta che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti dall'*Aggiudicatario* in violazione di quanto previsto dal predetto comma 16-ter sono nulli ed è fatto divieto all'*Aggiudicatario* che li ha

conclusi o conferiti di contrattare con l'AIFA per i successivi tre anni con

obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati.

g) in caso di violazione degli obblighi di segretezza e/o riservatezza ovvero degli obblighi connessi al Trattamento e protezione dei dati personali, secondo quanto previsto ai successivi artt. 14 e 15.

h) in caso di violazione degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 e di tutto quanto in appresso indicato. In particolare l'Aggiudicatario dichiara di aver preso visione - sul sito istituzionale dell'AIFA al link <https://www.aifa.gov.it/codice-disciplinare-etc> - di quanto disposto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, nonché dal Codice di comportamento integrativo emesso dall'AIFA con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 24 del 16 settembre 2019. Ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. citato, l'Aggiudicatario si impegna a osservare e a far osservare ai propri dipendenti/incaricati/fornitori/collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta ivi previsti, impegnandosi a trasmettere copia dello stesso ai propri dipendenti/incaricati/fornitori/collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 e di tutto quanto sopra, può costituire causa di risoluzione del presente *Contratto* a insindacabile giudizio dell'AIFA. In particolare l'AIFA, verificata l'eventuale violazione, contesterà per iscritto al Fornitore il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, l'AIFA procederà alla risoluzione del presente *Contratto*.

In ogni caso l'AIFA avrà la facoltà di risolvere il presente *Contratto* in tutti i casi di cui all'art. 108 del Codice e con le modalità ivi previste.

2. Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del presente *Contratto*, il *Fornitore contraente*, oltre all'immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti e alle maggiori spese alle quali l'AIFA dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale, fatta salva la facoltà di AIFA di affidare l'appalto a terzi in danno al *Fornitore contraente* e salva l'applicazione di penali ed impregiudicata ogni eventuale azione in sede penale.

**Art. 13 - Divieto di cessione del Contratto e dei Servizi - Cessione del credito – Disciplina del Subappalto**

1. E' fatto divieto all'*Aggiudicatario* di cedere, a qualsiasi titolo, il presente *Contratto* a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d) del Codice ossia ove all'*Aggiudicatario* iniziale succeda, per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al *Contratto* e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del Codice.

2. È fatto assoluto divieto al *Fornitore contraente* di cedere l'esecuzione, anche parziale, dei *Servizi*.

3. La cessione dei crediti è regolata dall'art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016. In ogni caso l'AIFA non accetta preventivamente la cessione da parte del *Fornitore contraente* di tutti o parte dei crediti che devono venire a maturazione per effetto della stipula del presente *Contratto*.

4. Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai precedenti commi comporterà l'incameramento della cauzione di cui al precedente art. 9 e la facoltà per l'AIFA di risolvere il presente *Contratto*, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

5. È inoltre fatto divieto all'*Aggiudicatario* di subappaltare, in tutto o in parte, i *Servizi* oggetto di affidamento ove non previsto in sede di Offerta dall'*Aggiudicatario*, pena l'immediata risoluzione del *Contratto* e l'incameramento della cauzione di cui all'art. 9.

Resta fermo che, qualora in fase di controllo dei requisiti del subappaltatore ai sensi dell'art. 80 D.lgs. n. 50/2016 dovessero riscontrarsi irregolarità nei confronti della citata società subappaltatrice, la presente autorizzazione si intenderà immediatamente revocata senza che né il *Fornitore contraente* né la ditta subappaltatrice possano vantare nei confronti dell'AIFA alcuna pretesa o diritto in merito e fatti salvi ogni e qualsiasi diritto dell'AIFA.

In ogni caso è fatto divieto al *Fornitore contraente* di subappaltare, in tutto o in parte, i servizi oggetto di affidamento, senza il preventivo consenso scritto dell'AIFA, pena l'immediata risoluzione del *Contratto* e l'incameramento della cauzione definitiva di cui al precedente art. 9, fermo restando il diritto per l'eventuale risarcimento del danno.

Salvi i casi di cui all'art. 105 comma 13 del Codice, l'AIFA non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i e i pagamenti verranno effettuati al *Fornitore contraente*.

Per tutto quanto non espressamente previsto si rimanda alla disciplina di cui all'art. 105 del Codice per quanto applicabile a seguito delle sentenze della Corte di Giustizia Europea C-63/18 del 26/09/2019 e C-402/18 del 27/11/2019, nonché alle

Condizioni Generali di Contratto di cui all'Allegato 1 al Bando Mepa citato al precedente art. 1.

**Art. 14- Obbligo di segretezza e/o riservatezza e Conflitto d'interessi**

**1.** Il *Fornitore contraente* si impegna a mantenere la massima RISERVATEZZA in merito ai documenti, informazioni, notizie e modalità organizzative e operative relative all'AIFA che possano costituire oggetto di trattamento in esecuzione dei Servizi oggetto del *Contratto*, con divieto di divulgazione e utilizzo in alcun modo e a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente connessi con l'esecuzione del *Contratto*, impegnandosi, altresì, a non eseguire o permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di atti di qualsiasi genere di cui sia venuto in possesso in ragione dell'incarico ad esso conferito con il presente *Contratto*.

**2.** Il *Fornitore contraente* si impegna ad adottare tutte le misure volte a garantire la massima riservatezza delle informazioni di cui venisse a conoscenza nell'espletamento dell'incarico. In merito il *Fornitore contraente* dovrà richiamare l'attenzione dei propri dipendenti e dei propri incaricati che comunque collaborino a qualsiasi titolo all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente *Contratto*, su quanto disposto dall'art. 326 del codice penale in merito alla violazione o all'uso illegittimo di notizie riservate. In particolare il *Fornitore contraente* si impegna a diffidare i propri dipendenti e i propri incaricati come sopra descritti, alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio, in conformità a quanto previsto dalle norme in materia e a far mantenere riservate le informazioni di cui i medesimi venissero a conoscenza, ai sensi dell'art. 2105 del codice civile.

E' fatto obbligo all'*Aggiudicatario*, ai propri dipendenti ed ai propri incaricati di compilare e firmare l'apposito modulo "Dichiarazione di riservatezza" predisposto dall'AIFA per le Imprese terze; tale modulo debitamente sottoscritto come citato

nelle *Premesse* al presente *Contratto*, viene prodotto dall'*Aggiudicatario* all'atto della stipula.

5. In caso di ripetuta e perdurante inosservanza agli obblighi di segretezza e/o riservatezza, l'*AIFA*, previa contestazione all'*Aggiudicatario* delle infrazioni agli obblighi di riservatezza e/o segretezza, avrà facoltà di dichiarare risolto il presente *Contratto*, fermo restando che l'*Aggiudicatario* sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'*AIFA*.

6. Le *Parti*, altresì, adotteranno tutti i provvedimenti necessari per prevenire situazioni che possano determinare CONFLITTI DI INTERESSE, compromettendo l'imparzialità e l'obiettività nell'esecuzione del *Contratto*.

7. Nel caso in cui tale conflitto d'interessi si manifesti, l'*AIFA* adotterà immediatamente tutti i provvedimenti ritenuti a proprio insindacabile giudizio necessari a porvi rimedio, senza che l'*Aggiudicatario* possa opporvisi.

#### **Art. 15 - Trattamento e protezione dei dati personali e obblighi di pubblicazione**

1. Le *Parti* prendono atto che i dati personali inseriti nel presente *Contratto* nonché quelli oggetto di trattamento nell'espletamento dei *Servizi*, rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in vigore dal 25 maggio 2018, (di seguito "Regolamento") e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Con la sottoscrizione del presente *Contratto*, le *Parti* dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

**2.** Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, le *Parti*, con la stipula del *Contratto*, prendono atto che:

a) Titolare del trattamento dei dati è l'*Agenzia Italiana del Farmaco*, con sede in Roma, via del Tritone n. 181, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante *pro tempore*, Nicola Magrini;

b) l'*AIFA*, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali oggetto dei *Servizi* del presente *Contratto*, designa il *Fornitore contraente* "Responsabile del trattamento", con i compiti e le responsabilità di cui all'art. 28 del Regolamento, come da "Accordo per la designazione del Responsabile del Trattamento dei dati personali ed adempimenti correlati ai sensi del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679";

c) i dati personali trattati nell'espletamento dei *Servizi* connessi all'espletamento delle attività oggetto del presente *Contratto*, come sopra descritte e dettagliate, dovranno essere strettamente limitati all'adempimento delle obbligazioni contrattuali e all'efficiente svolgimento dei *Servizi*, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al richiamato Regolamento e delle disposizioni civilistiche e fiscali in vigore.

**3.** Il *Fornitore contraente* si impegna ad effettuare i trattamenti di dati, sia manualmente che mediante strumenti informatici finalizzati alla loro archiviazione, gestione e trasmissione, e comunque con modalità idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati, mediante personale appositamente istruito, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento.

**4.** L'*Aggiudicatario* si impegna ad informare il proprio personale in merito agli obblighi e alle responsabilità derivanti dal trattamento dei dati personali.

**5.** In qualsiasi momento, anche successivamente all'estinzione del *Contratto*, gli

interessati potranno esercitare nei confronti del *Fornitore contraente* i diritti di cui all'art. 15 del Regolamento.

**6. L'Aggiudicatario** è tenuto al rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza e tutela dei dati personali di cui l'*AIFA* è Titolare, nel rispetto delle misure minime di sicurezza di cui al Regolamento, pena la risoluzione di diritto del presente *Contratto* e salvo il diritto dell'*AIFA* e degli eventuali co-interessati al risarcimento del danno.

In particolare a conclusione del contratto, l'Aggiudicatario dovrà altresì effettuare il passaggio di consegne, secondo un piano di ritiro concordato con AIFA, al fine di consentire la cancellazione sicura delle memorie di tutte le apparecchiature, a tutela della riservatezza dei dati in esse presenti, anche ai sensi anche di quanto stabilito dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n. 2016/679.

Solo a conclusione del passaggio di consegne, di cui sarà redatto verbale in contraddittorio con l'AIFA, il Fornitore potrà ritirare le apparecchiature, e comunque non prima del termine previsto al par. 10 del Capitolato Parte II.

**7. L'Aggiudicatario** presta il consenso alla pubblicazione dei dati ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle P.A.", nonché dell'art. 32 della legge n. 190/2012, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella P.A.". Pertanto, l'Aggiudicatario acconsente espressamente al trattamento e alla pubblicazione sul sito internet della scrivente AIFA dei dati relativi alla presente procedura di gara e al presente *Contratto*.

**Art. 16 - Obblighi e responsabilità dell'Aggiudicatario nei confronti del personale**

**utilizzato per l'esecuzione del presente Contratto**

1. L'*Aggiudicatario* si impegna ad eseguire le obbligazioni previste a suo carico, utilizzando esclusivamente proprio personale legato all'*Aggiudicatario* da un regolare rapporto di lavoro stabile o subordinato per l'intera durata del rapporto contrattuale in possesso della necessaria competenza, esperienza e qualificazione professionale.

2. Il *Fornitore contraente* si impegna, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso il proprio personale, derivanti dall'art. 30 del Codice nonché da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dei contratti collettivi di lavoro.

3. L'*Aggiudicatario* si impegna a corrispondere al personale utilizzato nell'esecuzione dei *Servizi* un trattamento economico, normativo, previdenziale, assistenziale ed assicurativo non inferiore a quello previsto nelle vigenti leggi, regolamenti o accordi collettivi applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni del *Contratto* e, in genere, da ogni altro contratto collettivo di lavoro successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso che il *Fornitore contraente* non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda o, comunque, non sia più ad esse associato. Il *Fornitore contraente* si obbliga a mantenere l'applicazione dei suindicati contratti collettivi di lavoro anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.

4. Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, l'*AIFA* invita per iscritto l'*Aggiudicatario*, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il

termine sopra assegnato, l'AIFA procedrà a pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Aggiudicatario ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016.

5. Resta inteso che rimarranno a carico esclusivo dell'Aggiudicatario tutti gli obblighi relativi al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e delle eventuali differenze retributive, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro ed agli eventuali danni arrecati a terzi, nonché ogni altro onere derivante dall'inosservanza di disposizioni di legge e/o provvedimenti amministrativi relativi alle attività svolte presso l'Agenzia Italiana del Farmaco dall'Aggiudicatario, nessuna esclusa.

6. Le Parti convengono espressamente sin da ora che l'Aggiudicatario manlevi e tenga indenne l'AIFA in relazione a qualsivoglia pretesa, richiesta, o azione, anche stragiudiziale, che dovesse essere avanzata dal personale utilizzato dall'Aggiudicatario, dagli enti previdenziali o da qualunque soggetto terzo in dipendenza dell'esecuzione dei singoli Servizi ed in relazione all'applicazione o mancata applicazione delle normative di cui al presente articolo. L'Aggiudicatario sarà, inoltre, tenuto a fornire all'AIFA ogni informazione e documentazione necessaria alla verifica del rispetto degli obblighi di cui al presente articolo, in particolare precisando (e all'occorrenza documentando) la posizione INPS/INAIL del personale impiegato.

7. In ogni caso, l'Aggiudicatario manleverà e terrà indenne integralmente AIFA in relazione a qualsivoglia danno cagionato da propri dipendenti, consulenti, o fornitori nello svolgimento dei Servizi.

8. In nessun caso il personale impiegato per l'esecuzione dei Servizi oggetto del presente Contratto potrà essere considerato personale dipendente dell'AIFA.

9. L'Aggiudicatario sarà ritenuto responsabile dell'osservanza da parte dei propri dipendenti delle disposizioni di ordine interno emanate dall'AIFA.

#### **Art. 17 - Foro competente**

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti circa la validità, l'esecuzione, la risoluzione e l'interpretazione del presente Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

#### **Art. 18 – Imposta di bollo**

1. Sono a carico dell'Aggiudicatario tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali. In particolare il presente Contratto è assoggettato ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, Parte Prima, allegata al DPR n. 642/1972.

Il pagamento dovrà avvenire mediante l'utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:

- dei dati identificativi dell'Aggiudicatario (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, provincia, Codice fiscale);

- dei dati identificativi di AIFA (campo 5: Agenzia Italiana del Farmaco, via del Tritone 181, Roma, Codice Fiscale 97345810580);

- dell'ufficio o ente (campo 6: TJN);

- degli estremi del documento (campo 10: anno di stipula e CIG 829142190E”)

- della descrizione del pagamento (campo 12: “imposta di bollo - Contratto per l'affidamento del servizio di noleggio di n.350 PC portatili, n.350 docking station, n.350 zaini porta pc e n.350 cavi antifurto Kensington e servizi connessi per n. 60 mesi”).

2. L'Aggiudicatario fornirà prova dell'avvenuto assolvimento delle imposte di bollo mediante l'invio all'indirizzo pec: [protocollo@pec.aifa.gov.it](mailto:protocollo@pec.aifa.gov.it), di copia del modello

F23 pagato, contestualmente all'invio della prima fattura elettronica. Detta pec dovrà avere il seguente oggetto: "Allegato a fattura n. \_\_\_\_\_, CIG n. \_\_\_\_\_, Fornitore \_\_\_\_\_" riportante il numero della fattura cui si riferisce, il CIG del presente Contratto ed il nome del Fornitore.

Il presente *Contratto* si compone di una Premessa e di 18 (diciotto) articoli e n. 1 (una) annessa Approvazione in forma specifica resa dell'*Aggiudicatario*. Esso è redatto su 36 (trentasei) pagine complessive ed è sottoscritto mediante apposizione di firma digitale da AIFA e dall'*Aggiudicatario*.

Letto, firmato e sottoscritto digitalmente

**Agenzia Italiana del Farmaco**

**RICCA IT S.r.l.**

Firm.to digitalmente

Firm.to digitalmente

(Nicola Magrini)

(Stefano Ricca)

Dichiarazione dell'*Aggiudicatario* annessa al *Contratto*

Il sottoscritto Stefano Ricca in qualità di rappresentante legale p.t. (*ovvero in caso di firma del contratto da parte del procuratore:*) Procuratore munito dei necessari poteri dell'*Aggiudicatario*, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole del presente *Contratto* e dei documenti in atti richiamati. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il sottoscritto dichiara di accettare tutte le condizioni e i patti contenuti nel *Contratto* e di aver particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare, dichiara di approvare specificatamente le clausole e le condizioni di seguito elencate:

Art. 1 – Premesse, allegati e norme regolatrici

Art. 2 – Oggetto del Contratto

Art. 3 – Durata del Contratto

Art. 4 – Corrispettivo, Fatturazione e modalità di pagamento

Art. 5 - Modalità generali di esecuzione del servizio

Art. 6 – Direttore dell’esecuzione del Contratto e Responsabile Coordinatore

Art. 7 – Obblighi relativi alla sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro

Art. 8– Responsabilità Civile e Polizza Assicurativa

Art. 9 - Cauzione

Art. 10 – Penali

Art. 11 – Recesso unilaterale dal Contratto

Art. 12 – Risoluzione dal Contratto

Art. 13 - Divieto di cessione del Contratto, dei Servizi e del credito – Disciplina del

Subappalto

Art. 14 - Obbligo di segretezza e/o riservatezza e Conflitto d’interessi

Art. 15 - Trattamento e protezione dei dati personali e obblighi di pubblicazione

Art. 16 - Obblighi e responsabilità dell’Aggiudicatario nei confronti del personale

utilizzato per l’esecuzione del presente Contratto

Art. 17 - Foro competente

Art. 18 – Imposta di bollo

**RICCA IR S.r.l.**

Firm.to digitalmente

*(Stefano Ricca)*